

REGOLAMENTO (CE) N. 1917/2000 DELLA COMMISSIONE**del 7 settembre 2000****che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio in relazione alle statistiche del commercio estero****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 374/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21,

considerando quanto segue:

- (1) Ai fini dell'elaborazione della statistica del commercio estero, è opportuno definire le modalità d'applicazione necessarie alla raccolta dei dati nonché all'elaborazione, alla trasmissione ed alla diffusione dei risultati, in modo da ottenere statistiche armonizzate.
- (2) È importante precisare chiaramente l'oggetto della statistica del commercio estero, onde evitare i doppi conteggi oppure escludere talune operazioni, nonché definirne la periodicità.
- (3) È opportuno completare la definizione dei dati da dichiarare come pure delle modalità secondo le quali essi sono menzionati nel supporto dell'informazione statistica.
- (4) È importante definire i movimenti particolari di merci per i quali sono necessarie disposizioni particolari e

devono essere attuate misure di armonizzazione comunitarie.

- (5) È opportuno fissare il termine di trasmissione dei risultati alla Commissione nonché le modalità delle correzioni in modo tale da permettere una diffusione periodica e uniforme.
- (6) Esiste un rapporto tra la statistica del commercio estero e le procedure doganali. È quindi opportuno tenere conto delle disposizioni adottate con il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, e con il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000 ⁽⁵⁾.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I**DISPOSIZIONI GENERALI****CAPITOLO 1****Oggetto e periodo di riferimento***Articolo 1*

Ai fini del presente regolamento, si considerano come «importazioni» i movimenti di merci di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1172/95 (in prosieguo, «il regolamento di base») e come «esportazioni» i movimenti di merci di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del medesimo.

Articolo 2

In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di base, non sono oggetto delle statistiche del commercio estero le merci:

- immesse in libera pratica dopo essere state vincolate al regime doganale del perfezionamento attivo o della trasformazione sotto controllo doganale,
- comprese nell'elenco delle esclusioni figurante nell'allegato I.

Articolo 3

1. La soglia statistica di cui all'articolo 12 del regolamento di base è fissata, per tipo di merce, in modo che le importazioni o le esportazioni il cui valore o la cui massa netta siano superiori, rispettivamente, a 800 EUR o 1 000 kg, siano oggetto delle statistiche del commercio estero.

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione la soglia statistica che ha fissato in valuta nazionale.

⁽¹⁾ GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 48 del 19.2.1998, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1.

Articolo 4

1. Il periodo di riferimento è il mese civile nel corso del quale i beni sono importati o esportati.
2. Quando il supporto dell'informazione statistica è il documento amministrativo unico, la data di accettazione di tale dichiarazione da parte della dogana determina il mese civile di imputazione dei dati.

CAPITOLO 2

Definizione dei dati

Articolo 5

Le definizioni dei dati di cui all'articolo 10, paragrafi 1, 2 e all'articolo 10, paragrafo 3, primo trattino, del regolamento di base, nonché le modalità con cui essi vengono menzionati nel supporto dell'informazione statistica, sono indicate negli articoli da 6 a 14.

Articolo 6

1. La «destinazione doganale» è identificata dal regime i cui codici da indicare sono elencati nell'allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
2. Salve le disposizioni relative al documento amministrativo unico, il regime statistico è indicato nel supporto dell'informazione quando gli Stati membri non richiedono l'indicazione della destinazione doganale.
3. Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 2 redigono l'elenco dei regimi statistici da indicare nel supporto dell'informazione in modo da permettere la fornitura delle statistiche alla Commissione secondo la codifica di cui al paragrafo 4.
4. I regimi statistici sono contrassegnati dai seguenti codici:
 - a) importazioni:
 - 1 — normali
 - 3 — dopo perfezionamento passivo
 - 5 — per perfezionamento attivo, sistema della sospensione
 - 6 — per perfezionamento attivo, sistema del rimborso
 - 7 — dopo perfezionamento passivo economico tessile;
 - b) esportazioni:
 - 1 — normali
 - 3 — per perfezionamento passivo
 - 5 — dopo perfezionamento attivo, sistema della sospensione
 - 6 — dopo perfezionamento attivo, sistema del rimborso
 - 7 — per perfezionamento passivo economico tessile.

Articolo 7

1. S'intende per:
 - a) «paese d'origine», il paese dal quale le merci sono originarie ai sensi del titolo II, capitolo 2, sezione 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92;

- b) «paese di provenienza», il paese dal quale le merci sono state inizialmente spedite verso lo Stato membro d'importazione, senza che siano intervenuti soste o atti giuridici non inerenti al trasporto in un paese intermedio; nel caso in cui siano intervenuti tali atti o soste, viene considerato come paese di provenienza l'ultimo paese intermedio;
- c) «paese di destinazione», l'ultimo paese noto, al momento dell'esportazione, verso il quale le merci devono essere esportate;
- d) «Stato membro di esportazione o di importazione», lo Stato membro nel quale vengono espletate le formalità di esportazione o di importazione;
- e) «Stato membro di destinazione», lo Stato membro noto, al momento dell'importazione, nel quale le merci hanno la loro destinazione finale;
- f) «Stato membro di esportazione effettivo», lo Stato membro diverso da quello di esportazione dal quale le merci sono state previamente spedite per l'esportazione, a condizione che l'esportatore non sia stabilito nello Stato membro di esportazione.

Quando le merci non sono state previamente spedite da un altro Stato membro per la loro esportazione o quando l'esportatore è stabilito nello Stato membro di esportazione, lo Stato membro di esportazione effettivo è identico allo Stato membro di esportazione.

2. Fatta salva la regolamentazione doganale, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, nel supporto dell'informazione statistica va indicato il paese d'origine.

Nei seguenti casi, va invece indicato il paese di provenienza:

- a) per le merci la cui origine non sia nota;
- b) per le seguenti merci, anche se la loro origine è nota:
 - merci di cui al capitolo 97 della nomenclatura combinata,
 - merci importate dopo perfezionamento passivo,
 - merci in restituzione e altre merci d'origine comunitaria.

I risultati mensili relativi alle operazioni di cui ai punti a) e b), che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, comprendono il paese di provenienza a condizione che si tratti di un paese non membro dell'Unione europea. Negli altri casi si usa il codice QW (o 960).

3. Per i movimenti particolari di merci oggetto del titolo II, è bene utilizzare, all'occorrenza, il paese partner indicato nel suddetto titolo.
4. I paesi definiti al paragrafo 1 sono designati e codificati conformemente all'articolo 9 del regolamento di base.

Articolo 8

Ai fini della determinazione della quantità di merci da indicare nel supporto dell'informazione, si deve intendere:

- a) per «massa netta», la massa propria della merce priva di tutti i suoi imballaggi; salvo disposizioni contrarie emanate in forza dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, la massa netta è indicata in chilogrammi per ogni sottovoce della nomenclatura combinata;
- b) per «unità supplementari», le unità di misura della quantità diverse dalle unità di misura della massa espresse in chilogrammi; esse devono essere menzionate secondo le indicazioni che figurano nella versione in vigore della nomenclatura combinata in corrispondenza delle sottovoci interessate e che sono elencate nella prima parte, «Disposizioni preliminari», di tale nomenclatura.

Articolo 9

1. Il valore statistico è:
 - all'esportazione, il valore delle merci nel luogo e nel momento in cui lasciano il territorio statistico dello Stato membro d'esportazione,
 - all'importazione, il valore delle merci nel luogo e nel momento in cui entrano nel territorio statistico dello Stato membro d'importazione.
2. Il calcolo del valore delle merci di cui al paragrafo 1 è effettuato:
 - in caso di vendita o di acquisto, in base all'importo fatturato di tali merci,
 - negli altri casi, in base all'importo che sarebbe stato fatturato in caso di vendita o di acquisto.

Nel caso in cui sia stabilito, il valore in dogana, definito conformemente al regolamento (CEE) n. 2913/92, è la base per la determinazione del valore delle merci.

3. Il valore statistico comprende unicamente le spese accessorie, come le spese di trasporto e di assicurazione, che si riferiscono alla seguente parte di percorso:
 - in caso di esportazione, la parte interna al territorio statistico dello Stato membro d'esportazione,
 - in caso di importazione, la parte esterna al territorio statistico dello Stato membro d'importazione.

Il valore statistico non comprende invece le imposte dovute all'atto dell'esportazione o dell'importazione, come i dazi doganali, l'imposta sul valore aggiunto, le accise, i prelievi, le restituzioni all'esportazione o altre imposte di effetto equivalente.

4. Per le merci risultanti da operazioni di perfezionamento, il valore statistico è stabilito come se tali merci fossero state interamente prodotte nel paese di perfezionamento.

5. Per i beni che veicolano informazione, quali dischetti, nastri informatici, pellicole, disegni, cassette audio e video, CD-ROM, scambiati al fine di fornire informazioni, il valore statistico si basa sul costo del bene nel suo insieme, che comprende non solamente il supporto ma anche l'informazione veicolata.

6. Il valore statistico da indicare nel supporto dell'informazione è espresso in valuta nazionale. Gli Stati membri possono

autorizzare l'indicazione di un valore espresso in un'altra valuta.

Il cambio da applicare per la determinazione del valore statistico è quello fissato per il calcolo del valore in dogana oppure il cambio ufficiale al momento dell'esportazione o dell'importazione.

Fatta salva la normativa doganale, in caso di dichiarazione periodica gli Stati membri possono fissare un cambio unico relativo al periodo in oggetto per la conversione in valuta nazionale.

Articolo 10

1. «Modo di trasporto alla frontiera esterna» è il modo di trasporto determinato dal mezzo di trasporto attivo con cui:
 - all'esportazione, si presume che le merci lascino il territorio statistico della Comunità,
 - all'importazione, si presume che le merci siano entrate nel territorio statistico della Comunità.
2. «Modo di trasporto interno» è il modo di trasporto determinato dal mezzo di trasporto attivo con cui:
 - all'esportazione, si presume che le merci lascino il luogo di partenza,
 - all'importazione, le merci pervengono al luogo d'arrivo.

Questo dato è richiesto soltanto nei casi previsti dalla normativa doganale.

3. I modi di trasporto di cui ai paragrafi 1 e 2 sono i seguenti:

A	B	Denominazione
1	10	Trasporto marittimo
	12	Carro ferroviario trasportato su nave marittima
	16	Autoveicolo su nave marittima
	17	Rimorchio o semirimorchio trasportato su nave marittima
	18	Chiatta per la navigazione interna trasportata su nave marittima
2	20	Trasporto per ferrovia
	23	Autoveicolo trasportato per ferrovia
3	30	Trasporto su strada
4	40	Trasporto aereo
5	50	Spedizioni postali
7	70	Installazioni di trasporto fisse
8	80	Trasporto per via navigabile interna
9	90	Propulsione propria

4. I modi di trasporto sono designati nel supporto dell'informazione con i codici della colonna A dell'elenco di cui al paragrafo 3.

Gli Stati membri possono esigere che i modi di trasporto siano designati nel supporto dell'informazione con i codici della colonna B di tale elenco.

5. Il trasporto in contenitore ai sensi dell'articolo 670, lettera g), del regolamento (CEE) n. 2454/93, al passaggio alla frontiera esterna, deve essere indicato, tranne quando il modo di trasporto sia designato dai codici 5 (50), 7 (70) e 9 (90).

A questo scopo, si applicano i codici seguenti:

0 — merci non trasportate in contenitori;

1 — merci trasportate in contenitori.

6. La nazionalità del mezzo di trasporto attivo alla frontiera esterna, quale è nota all'esportazione o all'importazione, deve essere indicata, tranne quando il modo di trasporto alla frontiera esterna sia designato dai codici 2 (20 o 23), 5 (50), 7 (70) e 9 (90).

A questo scopo, si applicano i codici dei paesi designati in forza dell'articolo 9 del regolamento di base.

7. Per «mezzo di trasporto attivo» s'intende quello che assicura la propulsione; nel caso del trasporto combinato o quando vi siano più mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che assicura la propulsione del tutto.

La nazionalità del mezzo di trasporto attivo è quella del paese di immatricolazione o di registrazione, quale è nota al momento dell'espletamento delle formalità.

Articolo 11

1. S'intende per «preferenza» il regime tariffario secondo il quale si applicano dazi doganali preferenziali interamente o

parzialmente sospesi in virtù di convenzioni, accordi o regolamenti speciali della Comunità.

2. La preferenza è indicata secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 12

1. S'intende per «importo fatturato» l'importo indicato nella fattura o nei documenti che la sostituiscono.

2. S'intende per «valuta» quella in cui viene espresso l'importo fatturato.

Articolo 13

1. Ai fini del presente regolamento:

a) «atto» è qualunque operazione, commerciale o meno, che ha l'effetto di provocare un movimento di merci oggetto della statistica del commercio estero;

b) «natura dell'atto» è l'insieme delle caratteristiche che contraddistinguono un atto.

2. L'elenco degli atti figura nell'allegato 2.

Essi vengono designati nel supporto dell'informazione con i codici numerici della colonna A o con la combinazione dei codici della colonna A e delle loro suddivisioni della colonna B, previsti dall'elenco di cui sopra.

Articolo 14

1. S'intendono per «condizioni di consegna» le disposizioni del contratto di vendita che specificano le rispettive obbligazioni del venditore e dell'acquirente, conformemente agli Incoterms della Camera di commercio internazionale.

2. Le condizioni di consegna sono designate nel supporto dell'informazione con i codici e, eventualmente, con le indicazioni da menzionare conformemente all'allegato 3.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CAPITOLO 1

Definizioni e osservazioni generali

Articolo 15

1. S'intendono per «movimenti particolari di merci» i movimenti di merci caratterizzati da peculiarità significative per l'interpretazione dell'informazione, inerenti, secondo il caso, al movimento in quanto tale, alla natura delle merci, all'atto all'origine del movimento di merci, o all'esportatore o all'importatore delle merci.

2. I movimenti particolari di merci riguardano:

a) gli impianti industriali;

b) le navi e gli aeromobili, ai sensi del capitolo 3 del presente titolo;

c) i prodotti del mare;

d) le provviste di bordo e di stiva;

e) gli invii scaglionati;

f) i beni militari;

g) gli impianti in alto mare;

h) i veicoli spaziali;

i) le parti di veicoli e di aeromobili;

j) le spedizioni postali;

k) i prodotti petroliferi;

l) i rifiuti.

3. Salve disposizioni contrarie del presente regolamento o disposizioni adottate in conformità dell'articolo 21 del regolamento di base, i movimenti particolari sono menzionati secondo il diritto interno pertinente.

4. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie ai fini dell'applicazione del presente capitolo e, se necessario, utilizzano fonti d'informazione statistica diverse da quelle di cui all'articolo 7 del regolamento di base.

CAPITOLO 2

Impianti industriali

Articolo 16

1. Per «impianto industriale» s'intende un insieme di macchine, apparecchiature, dispositivi, attrezzature, strumenti e materiali (in prosieguo: «i componenti»), che rientrano in diverse voci della nomenclatura del sistema armonizzato e che sono destinati a concorrere all'attività di un'unità produttiva di grandi dimensioni organizzata per la produzione di beni o per la prestazione di servizi.

Possono essere considerate componenti di un impianto industriale tutte le altre merci destinate alla costruzione dell'impianto industriale stesso, purché non siano escluse dall'elaborazione statistica in applicazione del regolamento di base.

2. La registrazione statistica dell'esportazione di impianti industriali può essere oggetto di una dichiarazione semplificata. Il beneficio di tale procedura semplificata è concesso, su loro richiesta, a quanti sono tenuti a fornire l'informazione statistica, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

3. La procedura semplificata può essere applicata soltanto alle esportazioni di impianti industriali il cui valore statistico globale sia, per ciascuno di essi, superiore a 1,5 milioni di EUR, a meno che si tratti di impianti industriali riutilizzati; in tal caso, gli Stati membri informano la Commissione dei criteri adottati.

Il valore statistico globale di un impianto industriale è dato dalla somma dei valori statistici dei suoi componenti e dei valori statistici delle merci di cui al paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 17

1. Ai fini del presente capitolo, si applicano le sottovoci di raggruppamento previste nel capitolo 98 della nomenclatura combinata, per i componenti di impianti industriali che rientrano nei capitoli 63, 68, 69, 70, 72, 73, 76, 82, 84, 85, 86, 87, 90 e 94 a livello di ciascuno di detti capitoli e di ciascuna delle voci di cui si compongono.

2. Ai fini del presente capitolo, i componenti che rientrano in un capitolo determinato sono classificati nella sottovoce di raggruppamento del capitolo 98 che riguarda il capitolo in

oggetto, a meno che i servizi competenti il cui elenco figura al detto capitolo 98 non impongano di classificarli, nel capitolo 98, nelle sottovoci di raggruppamento adeguate a livello delle voci della nomenclatura del sistema armonizzato oppure di applicare il disposto del paragrafo 3.

Tuttavia, la procedura semplificata non preclude al servizio competente di classificare in talune sottovoci NC, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾, i componenti che in esse rientrano.

3. Qualora i servizi competenti di cui al paragrafo 2 ritenessero il valore degli impianti industriali troppo basso ai fini della registrazione nelle sottovoci di raggruppamento relative ai rispettivi capitoli di appartenenza, si applicano le sottovoci di raggruppamento specifiche, previste dalla nomenclatura combinata.

Articolo 18

I numeri di codice relativi alle sottovoci di raggruppamento per impianti industriali sono composti secondo le regole figuranti in appresso, conformemente alla nomenclatura combinata:

- 1) Il codice è costituito da otto cifre.
- 2) Le prime due cifre sono rispettivamente 9 e 8.
- 3) La terza cifra, che serve a caratterizzare le esportazioni di impianti industriali, è 8.
- 4) La quarta cifra varia da 0 a 9, secondo l'attività economica principale dell'impianto industriale esportato e conformemente alla seguente classificazione:

<i>Codice</i>	<i>Attività economiche</i>
0	Energia (comprese la produzione e la distribuzione di vapore e di acqua calda).
1	Estrazione di minerali non energetici (comprese la preparazione di minerali metallici e le torbiere); industria dei prodotti minerali non metallici (compresa l'industria del vetro).
2	Siderurgia; industrie di trasformazione dei metalli (esclusa la costruzione di macchine e di materiale da trasporto).
3	Costruzione di macchine e di materiale da trasporto, meccanica di precisione.
4	Industria chimica (compresa la produzione di fibre artificiali e sintetiche); industria della gomma e delle materie plastiche.
5	Industria alimentare, delle bevande e del tabacco.
6	Industria tessile; industria delle pelli e del cuoio; fabbricazione di calzature e di articoli d'abbigliamento.
7	Industrie del legno e della carta (comprese la stampa e l'editoria); industrie manifatturiere non classificate altrove.
8	Trasporti (ad eccezione delle attività connesse ai trasporti, delle agenzie di viaggio, degli intermediari dei trasporti, dei magazzini di custodia e dei depositi) e comunicazioni.
9	Raccolta, depurazione e distribuzione di acqua; attività connesse ai trasporti; attività economiche non classificate altrove.

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

- 5) La quinta e la sesta cifra corrispondono al numero del capitolo della nomenclatura combinata in cui rientra la sottovoce di raggruppamento. Tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, la quinta e la sesta cifra sono 9.
- 6) Per le sottovoci di raggruppamento che si collocano:
- a livello di un capitolo della nomenclatura combinata, la settima e l'ottava cifra sono 0,
 - a livello di una voce della nomenclatura del sistema armonizzato, la settima e l'ottava cifra corrispondono alla terza e alla quarta cifra di tale voce.
- 7) I servizi competenti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, prescrivono la designazione e il numero di codice della nomenclatura combinata da utilizzare nel supporto dell'informazione statistica per identificare i componenti di un impianto industriale.

Articolo 19

1. I fornitori dell'informazione statistica possono ricorrere alla procedura semplificata di dichiarazione solo previa autorizzazione, secondo le modalità decise da ciascuno Stato membro nell'ambito del presente capitolo.

2. Nel caso di un impianto industriale i cui componenti siano esportati a partire da più Stati membri, ogni Stato membro autorizza l'applicazione della procedura semplificata per le esportazioni che lo riguardano. Tale autorizzazione può peraltro essere concessa soltanto su presentazione dei documenti comprovanti il raggiungimento del valore statistico globale di cui all'articolo 16, paragrafo 3, o la conformità ad altri criteri che giustificano il ricorso alla procedura semplificata.

3. Qualora i servizi competenti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 non siano i servizi responsabili dell'elaborazione delle statistiche del commercio estero dello Stato membro di esportazione, essi concedono l'autorizzazione soltanto previo parere favorevole di questi ultimi.

CAPITOLO 3

Importazioni ed esportazioni di navi e aeromobili

Articolo 20

Ai fini del presente capitolo, si intendono per:

- a) «navi», le navi destinate alla navigazione marittima, di cui alle note complementari 1 e 2 del capitolo 89 della nomenclatura combinata, nonché le navi da guerra;
- b) «aeromobili», gli aeroplani di cui al codice NC 8802, ad uso civile, se destinati a essere utilizzati da una compagnia aerea, ovvero ad uso militare;
- c) «proprietà di una nave o di un aeromobile», il fatto, per una persona fisica o giuridica, di essere registrata come proprietario di una nave o di un aeromobile;

d) «paese partner»:

- all'importazione, il paese terzo costruttore se la nave o l'aeromobile sono nuovi; negli altri casi, il paese terzo in cui è stabilita la persona fisica o giuridica che trasferisce la proprietà della nave o dell'aeromobile,
- all'esportazione, il paese terzo in cui è stabilita la persona fisica o giuridica alla quale è trasferita la proprietà della nave o dell'aeromobile.

Articolo 21

1. Sono oggetto della statistica del commercio estero, e di una trasmissione alla Commissione:

- a) il trasferimento della proprietà di una nave o di un aeromobile da una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo ad una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro; tale operazione è assimilata ad una importazione;
- b) il trasferimento della proprietà di una nave o di un aeromobile da una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro ad una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo; tale operazione è assimilata ad una esportazione; se si tratta di una nave o di un aeromobile nuovi, l'esportazione è registrata nello Stato membro di costruzione;
- c) il vincolo di navi e aeromobili al regime doganale del perfezionamento attivo e la loro riesportazione a seguito di perfezionamento attivo a destinazione di un paese terzo;
- d) il vincolo di navi e aeromobili al regime doganale del perfezionamento passivo e la loro reimportazione a seguito di perfezionamento passivo.

2. I risultati relativi alle operazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), che gli Stati membri trasmettono alla Commissione comprendono i seguenti dati:

- il codice corrispondente alla suddivisione della nomenclatura combinata,
- il regime statistico,
- il paese partner,
- per le navi, la quantità, in numero di pezzi e nelle altre unità supplementari eventualmente previste dalla nomenclatura combinata; per gli aeromobili, la quantità, in massa netta e in unità supplementari,
- il valore statistico.

Articolo 22

Gli Stati membri utilizzano tutte le fonti d'informazione disponibili ai fini dell'applicazione del presente capitolo.

CAPITOLO 4

Provviste di bordo e di stiva

Articolo 23

Ai fini del presente capitolo, si intendono per:

- «provviste di bordo», i vari prodotti destinati ad essere consumati dall'equipaggio e dai passeggeri delle navi o degli aeromobili,

— «provviste di stiva», i prodotti necessari al funzionamento dei motori, delle macchine e delle altre apparecchiature delle navi o degli aeromobili come il combustibile, l'olio e i lubrificanti.

Articolo 24

1. Sono oggetto della statistica del commercio di beni con i paesi terzi, e di una trasmissione alla Commissione:

- a) la fornitura di provviste di bordo e di stiva a navi o aeromobili della cui gestione commerciale è responsabile una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo, in sosta in un porto o aeroporto dello Stato membro dichiarante, qualora si tratti di merci comunitarie o di merci non comunitarie precedentemente sottoposte al regime doganale del perfezionamento attivo o della trasformazione sotto controllo doganale; tale operazione è considerata come un'esportazione;
- b) la fornitura di provviste di bordo e di stiva a navi o aeromobili nazionali in sosta in un porto o aeroporto dello Stato membro dichiarante, qualora si tratti di merci non comunitarie non precedentemente sottoposte al regime doganale di immissione in libera pratica, di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale; tale operazione è considerata come un'importazione.

2. I risultati mensili relativi alle forniture di cui al paragrafo 1, lettera a), che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, comprendono i seguenti dati:

- a) il codice del prodotto, almeno secondo la seguente codifica semplificata:
 - 99302400: merci dei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato,
 - 99302700: merci del capitolo 27 del sistema armonizzato,
 - 99309900: merci classificate altrove;
- b) il codice paese specifico QS (o 952);
- c) il regime statistico;
- d) la quantità in massa netta;
- e) il valore statistico.

CAPITOLO 5

Invii scaglionati

Articolo 25

Ai fini del presente capitolo, per «invii scaglionati» s'intendono le importazioni o le esportazioni, frazionate in più invii, dei vari componenti di una merce completa, smontata per rispondere a esigenze commerciali o di trasporto.

Articolo 26

Nei risultati mensili che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, i dati relativi alle importazioni e alle esportazioni di invii scaglionati figurano una sola volta, nel mese di

importazione o di esportazione dell'ultimo invio parziale, per il valore globale della merce allo stato completo e sotto il codice della nomenclatura relativo a tale merce.

CAPITOLO 6

Beni militari

Articolo 27

1. Sono oggetto della statistica del commercio con i paesi terzi, e di una trasmissione alla Commissione, le esportazioni e le importazioni di beni ad uso militare, conformemente alla definizione di tali beni in vigore negli Stati membri.

2. I risultati mensili relativi alle operazioni di cui al paragrafo precedente, che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, comprendono i seguenti dati:

- a) il codice corrispondente alla suddivisione della nomenclatura di cui all'articolo 8 del regolamento di base;
- b) il codice del paese partner;
- c) il regime statistico;
- d) la quantità in massa netta ed, eventualmente, in unità supplementari;
- e) il valore statistico.

3. Gli Stati membri che non possono applicare le disposizioni del paragrafo 2 per ragioni di segreto militare adottano le misure necessarie affinché nei risultati mensili trasmessi alla Commissione figurino almeno il valore statistico delle esportazioni e delle importazioni di beni ad uso militare.

CAPITOLO 7

Impianti in alto mare

Articolo 28

1. Ai fini del presente capitolo, per «impianti in alto mare» s'intendono le attrezzature e i dispositivi installati in alto mare per cercare e sfruttare risorse minerali.

2. Sono considerati come impianti «stranieri», in opposizione agli impianti «nazionali», quelli della cui gestione commerciale è responsabile una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo.

Articolo 29

1. Sono oggetto della statistica del commercio estero, e di una trasmissione alla Commissione, in uno Stato membro determinato:

- a) la fornitura di merci a impianti nazionali, direttamente a partire da un paese terzo o da un impianto straniero; tale operazione è assimilata ad una importazione;

- b) la fornitura di merci destinate ad un paese terzo o ad un impianto straniero, a partire da un impianto nazionale; tale operazione è assimilata ad una esportazione;
- c) la fornitura di merci a impianti nazionali, a partire da un deposito doganale situato sul territorio statistico di uno Stato membro; tale operazione è assimilata ad una importazione;
- d) l'importazione sul territorio statistico di tale Stato membro di merci provenienti da impianti stranieri;
- e) l'esportazione a partire dal territorio statistico di tale Stato membro di merci destinate a impianti stranieri.

2. I risultati mensili relativi alle operazioni di cui al paragrafo 1, che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, comprendono i seguenti dati:

- a) il codice corrispondente alla suddivisione della nomenclatura combinata.

Tuttavia, fatta salva la regolamentazione doganale, gli Stati membri hanno la facoltà di utilizzare i codici semplificati di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera a), se le merci sono quelle di cui all'articolo 23;

- b) il codice del paese partner.

Tuttavia, fatta salva la regolamentazione doganale, lo Stato membro partner è quello in cui è stabilita la persona fisica o giuridica responsabile della gestione commerciale dell'impianto, per i beni in provenienza da o destinati a tali impianti. Se questa informazione non è nota, è indicato il codice QW (o 960);

- c) il regime statistico;
- d) la quantità in massa netta;
- e) il valore statistico.

CAPITOLO 8

Veicoli spaziali

Articolo 30

Ai fini del presente capitolo, si intendono per:

- a) «veicoli spaziali», le macchine, come i satelliti, che sono in grado di muoversi nello spazio situato oltre l'atmosfera terrestre;
- b) «proprietà di un veicolo spaziale», il fatto per una persona fisica o giuridica di essere registrata come il proprietario di un veicolo spaziale.

Articolo 31

1. Sono oggetto della statistica del commercio con i paesi terzi, e di una trasmissione alla Commissione:

- a) il vincolo di un veicolo spaziale al regime doganale del perfezionamento attivo e la sua esportazione a seguito di perfezionamento attivo a destinazione di un paese terzo;
- b) il vincolo di un veicolo spaziale al regime doganale del perfezionamento passivo e la sua importazione a seguito di perfezionamento passivo;
- c) il lancio nello spazio di un veicolo spaziale che sia stato oggetto di un trasferimento di proprietà tra una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo e una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro.

Questa operazione è registrata come importazione nello Stato membro in cui è stabilito il nuovo proprietario;

- d) il lancio nello spazio di un veicolo spaziale che sia stato oggetto di un trasferimento di proprietà da una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro a una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo.

Questa operazione è registrata come esportazione dallo Stato membro di costruzione del veicolo spaziale finito;

- e) il trasferimento della proprietà di un veicolo spaziale, in orbita, da una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo a una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro. Questa operazione è registrata come importazione;
- f) il trasferimento della proprietà di un veicolo spaziale, in orbita, da una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro a una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo. Questa operazione è registrata come esportazione.

2. I risultati mensili relativi alle operazioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a f), che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, comprendono i seguenti dati:

- a) il codice corrispondente alla suddivisione della nomenclatura di cui all'articolo 8 del regolamento di base;
- b) il codice del paese partner.

Per le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), il paese partner è quello di costruzione del veicolo spaziale finito.

Per le operazioni di cui al paragrafo 1, lettere d) e f), il paese partner è quello in cui è stabilita la persona fisica o giuridica a cui è trasferita la proprietà del veicolo spaziale.

Per le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera e), il paese partner è quello in cui è stabilita la persona fisica o giuridica che trasferisce la proprietà del veicolo spaziale;

- c) il regime statistico;
- d) la quantità, in massa netta e in unità supplementari;
- e) il valore statistico.

Per le importazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), il valore statistico comprende le spese di trasporto e di assicurazione relative al loro trasferimento alla base di lancio e al loro invio nello spazio.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

In applicazione dell'articolo 13 del regolamento di base, gli Stati membri trasmettono alla Commissione senza indugio, e non oltre le sei settimane successive alla fine del periodo di riferimento, i risultati mensili delle loro statistiche del commercio estero.

Articolo 33

1. Se i dati contenuti in un supporto dell'informazione statistica devono essere corretti, le correzioni sono apportate ai risultati del periodo di riferimento.

2. Gli Stati membri trasmettono i dati mensili corretti con una frequenza almeno trimestrale, nonché un riepilogo dei dati annuali aggregati e corretti.

Articolo 34

Gli Stati membri conservano i supporti dell'informazione statistica di cui agli articoli 7 e 23 del regolamento di base, o

comunque le informazioni che essi contengono, per almeno due anni dopo la fine dell'anno a cui tali supporti si riferiscono.

Articolo 35

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le loro istruzioni nazionali ed ogni successiva modificazione.

Articolo 36

Il regolamento (CE) n. 840/96 della Commissione ⁽¹⁾ è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2001.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 37

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2000.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 114 dell'8.5.1996, pag. 7.

ALLEGATO I

Elenco delle esclusioni di cui all'articolo 2

Sono esclusi dall'elaborazione i dati relativi alle merci seguenti:

- a) strumenti di pagamento aventi corso legale e valori;
 - b) l'oro detto monetario;
 - c) soccorsi d'urgenza a regioni sinistrate;
 - d) per la natura diplomatica o simile della loro destinazione:
 - 1) merci che beneficiano dell'immunità diplomatica e consolare o simile;
 - 2) doni a capi di Stato, membri del governo o del parlamento;
 - 3) oggetti in circolazione nell'ambito del reciproco aiuto amministrativo;
 - e) purché non siano oggetto di una transazione commerciale:
 - 1) ordini, onorificenze, premi, medaglie e insegne commemorative;
 - 2) materiale, provviste e oggetti da viaggio, compresi gli articoli sportivi, destinati ad uso o consumo personale, che accompagnano, precedono o seguono il viaggiatore;
 - 3) corredi da sposa, oggetti provenienti da trasloco o eredità;
 - 4) bare, urne funerarie, oggetti di arredo funerario e oggetti destinati alla manutenzione di tombe e monumenti funebri;
 - 5) stampati pubblicitari, istruzioni per l'uso, listini dei prezzi correnti ed altri articoli pubblicitari;
 - 6) merci diventate inutilizzabili o merci non utilizzabili industrialmente;
 - 7) zavorra;
 - 8) francobolli;
 - 9) prodotti farmaceutici utilizzati in occasione di manifestazioni sportive internazionali;
 - f) prodotti impiegati nel quadro di azioni comuni eccezionali ai fini della tutela delle persone o dell'ambiente;
 - g) merci oggetto di traffici non commerciali tra persone fisiche residenti nelle zone frontaliere definite dagli Stati membri (traffico frontaliero); prodotti ottenuti da produttori agricoli su terreni situati all'esterno, ma in immediata vicinanza del territorio statistico nel quale ha sede la loro azienda;
 - h) purché lo scambio sia di natura temporanea, le merci importate o esportate ai fini della riparazione di mezzi di trasporto, di contenitori e di attrezzature accessorie da trasporto, ma che non sono sottoposte ad un regime di perfezionamento, nonché le parti sostituite in occasione di tali riparazioni;
 - i) merci esportate destinate alle forze armate nazionali stazionate al di fuori del territorio statistico, nonché merci importate che hanno accompagnato le forze armate nazionali al di fuori del territorio statistico, nonché merci acquistate o cedute sul territorio statistico di uno Stato membro dalle forze armate straniere che vi stazionano;
 - j) beni che veicolano informazione, quali dischetti, nastri informatici, pellicole, disegni, cassette audio e video, CD-ROM, scambiati al fine di fornire informazioni, quando sono concepiti su richiesta di un cliente particolare o non sono oggetto di una transazione commerciale; beni forniti a complemento di un bene che veicola informazione, ad esempio ai fini di un suo aggiornamento, non oggetto di una fatturazione al destinatario del bene;
 - k) i veicoli vettori di veicoli spaziali:
 - all'esportazione e all'importazione in vista del loro lancio nello spazio,
 - al momento del loro lancio nello spazio.
-

ALLEGATO II

Elenco degli atti di cui all'articolo 13, paragrafo 2

Colonna A	Colonna B
1. Atti che comportano un trasferimento effettivo o previsto di proprietà contro corrispettivo (finanziario o altro) (ad eccezione degli atti da registrare sotto i codici 2, 7, 8) ^(a) ^(b) ^(c)	1. Acquisto/vendita definitivo/a ^(b) 2. Spedizione in visione o in prova, spedizione con diritto di restituzione e in conto deposito 3. Baratto (corrispettivo in natura) 4. Acquisti personali di viaggiatori 5. Locazione finanziaria ^(c)
2. Rispedizione di merci dopo la registrazione dell'atto originario sotto il codice 1 ^(d) ; sostituzione di merci a titolo gratuito ^(d)	1. Rispedizione di merci 2. Sostituzione di merci rispedite 3. Sostituzione (per es. in garanzia) di merci non rispedite
3. Atti (non temporanei) che comportano un trasferimento di proprietà senza corrispettivo (finanziario o altro)	1. Merci fornite nel quadro di programmi di aiuto totalmente o parzialmente finanziati dalla Comunità europea 2. Altri aiuti pubblici 3. Altri aiuti (privati, organizzazione non governative) 4. Altri
4. Operazioni in vista di una lavorazione per conto terzi ^(e) o di una riparazione ^(f) (ad eccezione delle operazioni da registrare sotto il codice 7)	1. Lavorazione per conto terzi 2. Riparazione e manutenzione a titolo oneroso 3. Riparazione e manutenzione a titolo gratuito
5. Operazioni dopo una lavorazione per conto terzi ^(e) o una riparazione ^(f) (ad eccezione delle operazioni da registrare sotto il codice 7)	1. Lavorazione per conto terzi 2. Riparazione e manutenzione a titolo oneroso 3. Riparazione e manutenzione a titolo gratuito
6. Atti senza trasferimento di proprietà, quali locazione, mutuo, leasing operativo ^(g) ed altri usi temporanei ^(h) ad eccezione delle lavorazioni per conto terzi e delle riparazioni (consegna e rispedizione)	1. Locazione, mutuo, leasing operativo 2. Altri usi temporanei
7. Operazioni nel quadro di programmi di difesa comuni o di altri programmi intergovernativi di produzione coordinata (per es. Airbus)	
8. Fornitura di materiali e attrezzature nel quadro di lavori di costruzione o di genio civile facenti parte di un contratto generale ⁽ⁱ⁾	
9. Altri atti	

- (⁴) Va qui registrata la maggior parte delle esportazioni e delle importazioni, ossia gli atti tramite i quali:
- avviene un trasferimento di proprietà fra un residente e un non residente, e
 - viene o verrà prestato un corrispettivo finanziario o in natura (baratto).

Rientrano in questa rubrica anche i movimenti tra entità di una stessa impresa o dello stesso gruppo di imprese e i movimenti da/verso centri di distribuzione, salvo se le operazioni non fanno oggetto di pagamento o di altro corrispettivo (in tal caso, l'atto figurerebbe sotto il codice 3).

- (⁵) Compresa le sostituzioni effettuate a titolo oneroso di pezzi di ricambio o di altre merci.
- (⁶) Locazione finanziaria: i canoni sono calcolati in modo tale da coprire interamente, o pressoché interamente, il valore dei beni. I rischi e i vantaggi connessi al possesso dei beni sono trasferiti al locatario. Allo scadere del contratto, egli diventa l'effettivo proprietario dei beni.
- (⁷) Le riseduzioni e le sostituzioni di merci originariamente registrate nelle rubriche da 3 a 9 della colonna A devono figurare nelle rubriche corrispondenti.
- (⁸) Nelle rubriche 4 e 5 della colonna A vanno registrate le operazioni di lavorazione per conto terzi (sotto controllo doganale o no). Le operazioni di perfezionamento realizzate da terzi per conto proprio restano escluse da queste rubriche e devono essere registrate nella rubrica 1 della colonna A.
- (⁹) La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione originaria e può comprendere lavori di ricostruzione e miglioria.
- (¹⁰) Leasing operativo: tutti i contratti di locazione, esclusa la locazione finanziaria di cui alla nota (⁶).
- (¹¹) Questa rubrica riguarda i beni esportati/importati con l'intenzione di reimportarli/riesportarli e senza trasferimento di proprietà.
- (¹²) Nella rubrica 8 della colonna A non devono essere registrati gli atti i quali ha luogo una fatturazione separata delle singole merci, ma solo una fatturazione per l'insieme dell'operazione. In caso contrario gli atti devono essere registrati sotto la rubrica 1.
-

ALLEGATO III

Elenco delle condizioni di consegna di cui all'articolo 14, paragrafo 2

Prima sottocasella	Significato	Seconda sottocasella
Codici Incoterm	Incoterm CCI/CEE Ginevra	Luogo da precisare
EXW	Franco fabbrica	Ubicazione della fabbrica
FCA	Franco vettore	... punto designato
FAS	Franco sotto bordo	Porto d'imbarco convenuto
FOB	Franco a bordo	Porto d'imbarco convenuto
CFR	Costo a nolo (C & F)	Porto di destinazione convenuto
CIF	Costo, assicurazione e nolo	Porto di destinazione convenuto
CPT	Porto pagato fino a	Punto di destinazione convenuto
CIP	Porto e assicurazione pagati fino a	Punto di destinazione convenuto
DAF	Reso frontiera	Luogo di consegna convenuto alla frontiera
DES	Reso franco bordo nave a destino	Porto di destinazione convenuto
DEQ	Reso franco banchina	Sdoganato, porto convenuto
DDU	Reso non sdoganato	Luogo di destinazione convenuto nel paese d'importazione
DDP	Reso sdoganato	Luogo di consegna convenuto nel paese d'importazione
XXX	Altre condizioni di consegna	Indicare chiaramente le condizioni figuranti nel contratto

Terza sottocasella

- 1: luogo situato nel territorio dello Stato membro in questione;
 2: luogo situato in un altro Stato membro;
 3: altri (luogo all'esterno della Comunità).